

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI
TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con DCC n° 46 del 5.8.2014

Modificato e integrato con DCC n° 2 del 31.1.2018

**Modificato e integrato con DCC n° 37 del
31.8.2020**

**Modificato e integrato con DCC n° 40 del
28.06.2021**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	5
ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	6
ART. 5. SOGGETTO ATTIVO.....	7

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA	7
ART. 7. SOGGETTI PASSIVI	8
ART. 8. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	8
ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO	9
ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI E NON CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO....	9
ART. 11. BASE IMPONIBILE	10

TITOLO III – TARIFFE

ART. 12. COSTO DI GESTIONE.....	11
ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	11
ART. 13.BIS. . PIANO FINANZIARIO.....	12
ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	12
ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	12
ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	14
ART. 20. SCUOLE STATALI	15
ART. 21. TASSA GIORNALIERA	15
ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE	15

TITOLO IV – RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 23. RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	16
ART. 23.BIS RIDUZIONI DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	16
ART. 24. RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	17
ART. 25. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	17

ART. 25.BIS RIDUZIONI PER CHIUSURA E/O LIMITAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
ART. 26. RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	19
ART. 26. BIS RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE – DONO DEL CIBO.....	19
ART. 27. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	20
ART. 28. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
ART. 28.BIS FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	
ART. 29. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	21
ART. 30. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	21
ART. 31. POTERI DEL COMUNE.....	22
ART. 32. ACCERTAMENTO	23
ART. 33. SANZIONI	23
ART. 34. RISCOSSIONE.....	24
ART. 35. INTERESSI.....	24
ART. 36. RIMBORSI	24
ART. 37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	24
ART. 38. CONTENZIOSO	25
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	25
ART. 40. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	25
ALL. B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Sorrento dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e;

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4 lettera b);
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4 lettera b);
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4 lettera b);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4 lettera b);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli al comma 4 lettera b);
- i) i veicoli fuori uso.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

~~1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.~~

~~2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi~~

~~dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.~~

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassazione.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) soffitte, rispostigli e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili
e non conferiti al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati~~ e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività che producono contestualmente rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per l'anno di riferimento, gli interessati devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno al protocollo dell'Ente, apposita domanda indicando il ramo di attività, la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER nonché documentazione prevista per legge per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti (formulari, registri carico/scarico, MUD, ecc.) relativa all'esercizio precedente;

5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

6. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza dall'anno successivo.

7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 6, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Art. 11. Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La Tari è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della Tari, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe, sulla base del Piano finanziario, entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dell'art. 14 del presente regolamento. Per gli anni 2014 e 2015 il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13.bis. Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e di quelli a questi assimilati~~, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

2. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ovvero determinate dal gestore in base a misurazione delle quantità effettivamente prodotte ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 158/99.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 50 % e il 100 %, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 35 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore, ad es. fino a 35 mq – 1 occupante, da 36 a 70 mq – 2 occupanti e così via..).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le utenze domestiche utilizzate come attività non imprenditoriali di B&B si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità per ogni camera adibita all'attività ricettiva

oltre agli occupanti effettivamente residenti (es: un utenza con 2 camere comunicate all'ufficio commercio ed un residente sarà assimilato ad utenza domestica con numero occupanti pari a 5).

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenza abitativa nel Comune di Sorrento.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti ovvero determinate dal gestore in base a misurazione delle quantità effettivamente prodotte ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 158/99.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ovvero determinate dal gestore in base a misurazione delle quantità effettivamente prodotte ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 158/99.

3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.



Art. 20. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tari.

Art. 21. Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. Tale misura può essere modificata con provvedimento di approvazione annuale delle tariffe della Tari.
3. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 23. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
- b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedano all'estero: riduzione del 20%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, le abitazioni utilizzate da persone sole o con coniuge di età superiore a 65 anni a condizione che il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, non sia superiore ad € 7.500,00 e gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione condotta;

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione di cui all'art. 30 comma 1. In caso contrario decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23.bis. Riduzioni della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio socio-economico, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.

2. L'agevolazione viene erogata dal Comune direttamente "in bolletta" con la cadenza di pagamento prevista, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione del 50% dell'importo della quota variabile della tariffa;

3. L'agevolazione viene erogata su richiesta dell'utente, da presentare annualmente entro e non oltre il termine del 31 marzo all'ufficio protocollo dell'Ente, che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso delle condizioni di ammissibilità allegando idonea documentazione ISEE o ulteriore documentazione (quale ad esempio una bolletta o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale) che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;

4. Ciascun nucleo familiare può usufruire dell'applicazione di un'unica agevolazione a compensazione della spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con riferimento ad ogni annualità;

5. Il Comune verifica l'ammissibilità dei predetti beneficiari e provvede all'applicazione delle decurtazioni previste per i seguenti nuclei familiari:

- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

- nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza;
 - nucleo familiare in presenza di un componente con invalidità al 100% e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- ~~6. I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal bando, con decadenza dell'agevolazione.~~

Art. 24. Riduzioni per compostaggio domestico

1. Le utenze che praticano il compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione pari al 10% della tariffa complessiva per l'anno di riferimento a condizione che rispettino le seguenti procedure:
 - a) presentazione di istanza da parte degli interessati all'ufficio protocollo dell'Ente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, da redigersi su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.
 - b) presentazione di richiesta di adesione al servizio da parte degli interessati al gestore del servizio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, da redigersi su apposito modello predisposto dallo stesso gestore.
2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui vengano meno le predette condizioni, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
3. Il Comune direttamente o per il tramite del Gestore del servizio potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione. La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica da parte degli operatori autorizzati.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Bis. Riduzioni per chiusura e/o limitazione delle utenze non domestiche

1. Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
 - Riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO (Tabella 1a dell'Allegato A - Deliberazione ARERA n. 158/2020): 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20;
 - Riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO (Tabella 2a dell'Allegato A - Deliberazione ARERA n. 158/2020): 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10;

- Riduzione della quota variabile nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO (Tabella 2 dell'Allegato A - Deliberazione ARERA n. 158/2020);

85, 94, 94.91, 55.30, 93.29.20, 55.1, K (65 e 66), 68, da 69 a 74, 78, 80, 81,82, 84, K (64), da 69 a 75, 86, 45, 56, 56.2, 47.76.10, 56.10.20;

- Riduzione della quota variabile, nella misura massima del 25%, per le attività aventi i seguenti codici ATECO (Tabella 3 dell'Allegato A - Deliberazione ARERA n. 158/2020):

52.21.50, 52, 47.30, 86.10, 87.30, 47.52.10, 47.62.10, 47.73, 47.26, 47.11.20, 47.24, 47.22, 47.29, 47.21, 47.23, 47.11.10, 47.81.

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del punto d) a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, che deve attestare il periodo di chiusura dell'attività.

3. Per il solo anno 2021, esclusivamente per le utenze non domestiche di seguito elencate, sono applicate d'ufficio le riduzioni della quota variabile nelle misura:

CAT	CATEGORIA	MISURA RIDUZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%
2	Cinematografi e teatri	50%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15%
7	Alberghi con ristorante	50%
8	Alberghi senza ristorante	40%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	25%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
22a	Ristoranti periferia	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
24a	Bar, caffè, pasticceria periferia	50%
24b	Bar con ristoranti	50%
30	Discoteche, night-club	50%

4. Le riduzioni di cui al comma precedente, stabilite in favore delle sole utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni legate al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono finanziate con le risorse assegnate dall'art. 6, comma 1, del decreto Sostegni-bis, nonché per la parte eccedente e per le ulteriori riduzioni non ricomprese nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 6 del menzionato decreto-legge, a valere sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,

n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo, in tal modo, che la ripartizione degli oneri avvenga a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Art. 26 – Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa, per le attività produttive, commerciali e di servizi, nella misura del 10 %, in caso di presenza, nel rifiuto indifferenziato, di materiali recuperabili inferiore al 40% del peso totale;
2. Per accedere a tali riduzioni, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, è necessario presentare annualmente apposita richiesta entro il 31.01 con obbligo di documentare, entro e non oltre il 30.11 di ciascun esercizio almeno una delle seguenti spese:
 - spese sostenute annualmente, in misura non inferiore al 10% della tassa dovuta, per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo;
 - spese sostenute annualmente per prodotti acquisiti direttamente da produttori locali, con sede entro 5 km dal territorio di Sorrento, (olio, agrumi, ecc.) in misura non inferiore al 10% del totale del medesimo prodotto acquistato, indicando nella documentazione tipologia, quantità e riferimenti dei prodotti acquistati.
3. Le attestazioni dei criteri che danno diritto alla riduzione saranno effettuate dal gestore del servizio, a cui l'ufficio tributi invierà richiesta di verifica.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento siano adottati in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Art. 26 Bis. Riduzioni per utenze non domestiche

- Dono del cibo - Legge 166/2016

1. E' prevista una riduzione fino al massimo del 20% della parte variabile della tariffa per i locali di attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono direttamente tali beni, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ad associazioni assistenziali o di volontariato riconosciute dallo Stato, aderenti all'iniziativa e iscritte in apposito albo da istituirsi e soggetto ad aggiornamento su domanda individuale.
2. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ed è calcolata in percentuale del peso delle quantità effettivamente cedute rispetto ai quantitativi di rifiuti teorici producibili applicando alle superfici tassate i coefficienti di produzione Kd stabiliti con delibera consiliare per ciascuna categoria di utenza non domestica.
3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale, da inoltrare al protocollo dell'Ente entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella quale il

contribuente dichiara di aderire all'iniziativa indicata al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi che verranno donati. Per il solo anno 2021 tale termine è fissato al **30 settembre**.

4. La riduzione viene applicata sull'esercizio successivo ed è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione al protocollo dell'Ente entro il 30 novembre di ciascun esercizio, di una attestazione in cui sono riportati effettivamente i quantitativi totali donati allegando apposita documentazione rilasciata dalle associazioni.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del (60%) della tassa dovuta, fatta eccezione per le fattispecie ricomprese all'art. 39 c. 2, per le quali è ammessa la cumulabilità fino ad un massimo del 70%.

Art. 28.bis. Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed è inserito nel piano finanziario.

2. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale di cui all'art. ~~41-bis~~ 23-bis sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale. Per gli anni 2020 e 2021 gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020 possono essere considerati nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (Articolo 7 ter - Deliberazione ARERA 238/2020).

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 49, articolo 1, della legge 27/12/2013 n. 147, gli Amministratori di condominio sono tenuti a presentare al competente Servizio Tributi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del codice civile.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 3° mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del dovuto. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il Funzionario responsabile del tributo può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento in rate mensili, secondo le modalità previste dal regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del dovuto.
2. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. A far data dal 1° gennaio 2020, in conformità dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, la riscossione coattiva avviene mediante l'emissione di atti di accertamento esecutivi che acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO B

TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22a	Ristoranti periferia*
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
24a	Bar, caffè, pasticceria periferia*
24b	Bar con ristoranti
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club
3a	Specchi acquei

*Per attività di periferia si intendono tutte quelle situate nelle strade a monte di via degli Aranci.

**Categoria 20 – eliminata dal 1° gennaio 2021 (art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116)



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 del 30 LUGLIO 2021

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASSA RIFIUTI TA.RI.

L'anno 2021, il giorno 30, del mese di LUGLIO, alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 23/07/2021 prot. 27834 e di inerente ordine aggiuntivo diramato in data 26/07/2021 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C.

Coppola Massimo - SINDACO - Presente

Pane Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Sorrentino Vincenzo	Componente del Consiglio	Presente
Cappiello Filomena	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
De Angelis Elvira	Componente del Consiglio	Presente
Savarese Imma	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Eduardo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Rossella	Componente del Consiglio	Presente
Caffero Luciana	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Ivan	Componente del Consiglio	Assente
Gargiulo Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Assente
Gargiulo Mario	Componente del Consiglio	Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 13 oltre il Sindaco ed Assenti N. 3

Viene giustificata l'assenza del Consigliere Comunale: Ivan Gargiulo

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Fiorentino Antonino

Il Presidente procede, dunque, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Cappiello Filomena, Fiorentino Eduardo, Alessandro Acampora;

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Il Presidente introduce l'argomento avente ad oggetto "Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - Componente Tassa Rifiuti TA.RI."

Si apre la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex Art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex Art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

UDITI gli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3 (Gargiulo Ivan, Gargiulo Mario, Pontecorvo Mariano)

Voti Favorevoli: n. 13

Voti Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Acampora Alessandro)

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - Componente Tassa Rifiuti TA.RI.";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3 (Gargiulo Ivan, Gargiulo Mario, Pontecorvo Mariano)

Voti Favorevoli: n. 13

Voti Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 (Acampora Alessandro)

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - Componente Tassa Rifiuti TA.RI.

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: ^a Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento°;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: ^a A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360°;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: ^a Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente°.
- l'art. 30 del DL n° 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), che stabilisce che, solo per il 2021 e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

della tariffa corrispettiva sulla base del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- l'art. 6, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari;
- l'art. 6, comma 3, del menzionato D.L. n. 73/2021, prevede che i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Dato atto che il [decreto legge D.L. n. 99/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha prorogato fino al 31 luglio il termine per prendere tutte le decisioni in materia di tassa sui rifiuti.

Vista la deliberazione di C.C. n° 40 del 28.06.2021 - *Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - Componente Tassa Rifiuti TA.RI* ;

Dato atto che

- è volontà di questa Amministrazione modificare in aumento (dal 40% al 50%), per la sola categoria non domestica "Alberghi con ristorante", la riduzione della quota variabile TARI per l'esercizio 2021 (comma 3, art. 25 bis del Regolamento Tari);
- è volontà di questa Amministrazione al fine di consentire, sin dall'esercizio corrente, la massima partecipazione al progetto "dono del cibo", modificare la data di presentazione della dichiarazione iniziale per il solo anno 2021 (ultimo periodo del comma 3, art. 26 bis del Regolamento Tari) nella quale il contribuente dichiara di aderire all'iniziativa per il corrente anno, dal 30.06.2021 al 30.09.2021;

Ritenuto opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche di cui sopra, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alla realtà economico-sociale ed ambientale del territorio Sorrentino;

Per tutto quanto fin qui esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le modifiche da apportare al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) riformulando il comma 3, articolo 25 bis e il comma 3, articolo 26 bis come di seguito riportati:

- **Art. 25 bis -**

Comma 3. Per il solo anno 2021, esclusivamente per le utenze non domestiche di seguito elencate,



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

sono applicate d'ufficio le riduzioni della quota variabile nelle misura:

CAT	CATEGORIA	MISURA RIDUZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%
2	Cinematografi e teatri	50%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15%
7	Alberghi con ristorante	50%
8	Alberghi senza ristorante	40%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	25%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
22a	Ristoranti periferia	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
24a	Bar, caffè, pasticceria periferia	50%
24b	Bar con ristoranti	50%
30	Discoteche, night-club	50%

- Art. 26 bis -

Comma 3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale, da inoltrare al protocollo dell'Ente entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella quale il contribuente dichiara di aderire all'iniziativa indicata al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi che verranno donati. Per il solo anno 2021 tale termine è fissato **al 30 settembre**.

- di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;
- di dare atto che il costo della modifica proposta per il solo anno 2021 e relativa al comma 3, art. 25 bis (aumento della riduzione dal 40% al 50% della quota variabile Tari per la sola categoria 7^a Alberghi con ristorante) comporta una maggiore spesa stimata in euro 100.000,00 ed è finanziato



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

con le risorse trasferite dallo Stato di cui all'art. 6 del D.L. Sostegni Bis e per la parte eccedente con somme a valere sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

4. di dare mandato al titolare di P.O. ai Tributi di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, ivi compresa la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di questo Ente e la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.finanze.gov.it entro i termini previsti.

IL DIRIGENTE
Dott. Donato Sarno



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - Componente Tassa Rifiuti TA.RI.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si evidenzia che il [decreto legge D.L. n. 99/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha prorogato fino al 31 luglio il termine per prendere tutte le decisioni in materia di tassa sui rifiuti.

L'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, consente pertanto all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di introdurre agevolazioni/riduzioni Tari per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Tali agevolazioni, per le sole utenze non domestiche, sono finanziate con le risorse assegnate dall'art. 6, comma 1, del decreto Sostegni-bis, stimate dall'IFEL in € 585.000, nonché per la parte eccedente e per le ulteriori riduzioni non ricomprese nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 6 del menzionato decreto-legge, a valere sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo, in tal modo, che la ripartizione degli oneri avvenga a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

La modifica proposta per il solo anno 2021 e relativa al **comma 3, art. 25 bis** (aumento della **riduzione dal 40% al 50%** della quota variabile Tari per la sola **categoria 7^a Alberghi con ristorante**) comporta una maggiore spesa stimata in euro 100.000,00.

La modifica proposta per il solo 2021 e relativa al **comma 3, art. 26 bis** prevede esclusivamente lo **slittamento del termine** di presentazione della dichiarazione iniziale di adesione al progetto^a dono del cibo° **dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021** mentre la riduzione sarà applicata nell'esercizio successivo.

Si evidenzia che eventuali modifiche al vigente Regolamento avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021 solo se approvate entro la data del 31.07.2021.

Tanto si relaziona, fatti salvi emendamenti presentati e/o a presentarsi in merito.

**La P.O. Tributi
Dott. Giulio Bifani**



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale
- Componente Tassa Rifiuti TA.RI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 14/07/2021

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

DOTT. DONATO SARNO



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Proposta di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - Componente Tassa Rifiuti TA.RI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 14/07/2021

**IL DIRIGENTE DEL V
DIPARTIMENTO**

....

DOTT. DONATO SARNO



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Candida Morgera)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

(Rag. Luigi Di Prisco)

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale, lì 12/08/2021

Il Messo Comunale

La presente deliberazione:

è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile

Il Titolare di P.O.
(avv. Donatangelo Cangelmo)
